

Allegato 1

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL PARCO DEL SERIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA LOMBARDIA 2024

TRA I SOTTOSCRITTI

Regione Lombardia – nella persona del Direttore pro tempore della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi,, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede di Regione Lombardia - piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano (codice fiscale n. 80050050154);

e

Parco del Serio, rappresentato da ...

PREMESSO CHE

- la legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9, come modificata dalla legge regionale 21 maggio 2020, n. 12, disciplina il servizio volontario di vigilanza ecologica e ha tra le finalità quelle di:
 - riconoscere la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente;
 - favorire la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico e alla diffusione di una cultura attiva e di condotte improntate alla sostenibilità ambientale, integrandone l'attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica;
 - favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, la biodiversità e il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali, da attuarsi anche attraverso attività di informazione, vigilanza raccolta di dati e informazioni, pronto intervento e soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
- ai sensi dell'art. 3 della citata l.r. 9/2005, la Regione, tra l'altro, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica e cura le attività di informazione, a supporto del servizio stesso;
- all'art. 4 ter, come introdotto dalla l.r. 12/2020:
 - istituisce la Giornata delle guardie ecologiche volontarie, al fine di promuovere il servizio volontario di vigilanza ecologica e rafforzare la collaborazione e la condivisione di intenti tra i volontari;
 - dispone che, per le suddette finalità, la Regione, in collaborazione con uno o più degli enti di cui all'articolo 3, comma 3 della medesima l.r. 9/2005 organizza ogni anno un'apposita manifestazione;
 - stabilisce che ogni anno la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la data della manifestazione e ne definisce gli aspetti organizzativi;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, all’art. 15 “Accordi fra pubbliche amministrazioni” prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche concludano tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- Regione Lombardia e il Parco del Serio hanno interesse comune a organizzare la Giornata regionale delle guardie ecologiche volontarie 2024;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- le parti concordano sull’importanza del miglioramento delle conoscenze delle tematiche ambientali, finalizzato a migliorare le attività del servizio volontario di vigilanza ecologica in Lombardia;
- la formazione continua delle guardie ecologiche volontarie (GEV) è fondamentale al fine di perseguire gli obiettivi strategici del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura relativi alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale, nonché alla promozione di comportamenti più consapevoli e responsabili, attraverso azioni diffuse di educazione ambientale;

CONSIDERATO CHE

con Deliberazione di Giunta regionale n. ... del è stata individuata il 29 settembre 2024 quale data della manifestazione legata alla giornata delle guardie ecologiche volontarie;

DATO ATTO CHE,

per quanto sopra, si configura di reciproco interesse e utilità la collaborazione tra la Regione Lombardia e il Parco del Serio per l’organizzazione della Giornata delle guardie ecologiche volontarie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell’accordo

Il presente Accordo ha come oggetto la collaborazione finalizzata alla realizzazione della Giornata delle guardie ecologiche volontarie 2024, caratterizzata da attività di incontro e di indirizzo degli aderenti al servizio volontario di vigilanza ecologica, anche attraverso l’organizzazione di eventi utili al rafforzamento della collaborazione e della condivisione degli intenti per il servizio GEV, dedicati alle attività di formazione, comunicazione e di educazione ambientale, nonché alla definizione di ulteriori progetti in campo ambientale che coinvolgeranno le GEV lombarde.

Art. 2 – Adempimenti di Regione Lombardia

Regione Lombardia:

1. supervisiona l’attuazione dell’accordo;
2. concorda con il Parco del Serio le attività di cui al presente accordo, nonché le modalità per la loro realizzazione;
3. contribuisce alle spese che saranno sostenute dal Parco, fino alla concorrenza massima di € 30.000,00, nelle more dell’approvazione dell’assestamento di bilancio 2024-2026, con imputazione al capitolo 14896 “Attività di informazione e formazione destinate alle guardie ecologiche volontarie” del Bilancio 2024;

4. promuove iniziative di comunicazione relative all'oggetto del presente accordo di collaborazione e ne favorisce la diffusione a tutti gli enti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica.

Art. 3 – Adempimenti del Parco del Serio

Il Parco regionale Campo del Serio:

1. attua tutte le procedure tecnico-amministrative utili per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo;
2. mette a disposizione la sede e le strutture necessarie per le attività previste, anche eventualmente utilizzando strutture di terzi;
3. promuove iniziative di comunicazione relative all'oggetto del presente accordo;
4. garantisce l'attuazione delle attività di cui ai punti precedenti, anche attraverso la messa a disposizione del proprio personale, mezzi e attrezzature.

Art. 4 – Comunicazione

Entrambe le parti si impegnano a promuovere le iniziative congiunte di divulgazione e comunicazione necessarie per lo svolgimento di quanto previsto dal presente accordo, concordandone le modalità.

Art. 5 – Risorse finanziarie

Nell'ambito delle finalità e attività previste dal presente accordo, Regione Lombardia si impegna a contribuire alla copertura delle spese sostenute dal Parco del Serio fino ad un massimo di € 30.000,00 (trentamila), nelle more dell'approvazione dell'assestamento di bilancio 2024-2026, per la realizzazione delle iniziative previste dal presente accordo.

Sono ammissibili solo le spese vive legate all'attività svolta per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento, oltre, eventualmente, a quelle relative al personale esterno selezionato nel rispetto della vigente normativa.

Le somme effettivamente spese risulteranno dalla relazione che il Parco farà pervenire a Regione secondo le modalità indicati all'art.6.

Art. 6 - Modalità di erogazione delle risorse e rendicontazione degli interventi

Per la realizzazione delle azioni del presente accordo, Regione Lombardia contribuirà con le risorse finanziarie previste all'art. 5, che saranno corrisposte al Parco del Serio con le seguenti modalità:

- 70% entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di collaborazione;
- il restante 30% entro trenta giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale delle spese sostenute, comprensiva della seguente documentazione:
 - a) dettaglio delle attività svolte dal Parco del Serio, necessarie per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo;
 - b) dettaglio dei fornitori e delle spese sostenute per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo;
 - c) fatture che attestino le spese sostenute, atti di liquidazione e mandati di pagamento.

Le eventuali somme corrisposte prima del saldo e non spese senza che sia avvenuto l'adempimento delle prestazioni dovranno essere restituite alla Regione.

Art. 7 – Durata

Il presente accordo ha durata fino al 31/12/2024.

Art. 8 – Clausole risolutive

Nel caso intervenissero elementi attualmente non prevedibili, le parti, previa predisposizione di una comunicazione scritta e motivata, possono chiedere lo scioglimento del presente accordo, pur garantendo il riconoscimento economico delle spese fino a quel momento sostenute dal Parco.

Qualora la situazione d'emergenza sanitaria e conseguentemente la normativa statale o regionale intervenuta dovessero rendere impossibile lo svolgimento dell'evento come previsto nell'accordo, lo stesso potrà essere realizzato con modalità diverse, ad esempio con modalità telematiche, ovvero differito ad altra data, previo accordo tra le parti.

Art. 9 - Deroghe e modifiche

Qualsiasi deroga o modifica al presente accordo di collaborazione dovrà essere espressamente approvata per iscritto fra le parti.

Regione Lombardia

Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi

Parco del Serio ...